

Decreto-legge del 30 dicembre 1993 n. 557

Ulteriori interventi correttivi di finanza pubblica per l'anno 1994.

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 305 del 30 dicembre 1993

Legge di conversione n. 133 del 26/02/1994

Articolo 9 - Istituzione del catasto fabbricati.

In vigore dal 1 gennaio 2008

Modificato da: Legge del 24/12/2007 n. 244 Articolo 1

.....
Comma 3 bis

Ai fini fiscali deve riconoscersi carattere di ruralita' alle costruzioni strumentali necessarie allo svolgimento dell'attivita' agricola di cui all'**articolo 2135 del codice civile** e in particolare destinate:

- a) alla protezione delle piante;
 - b) alla conservazione dei prodotti agricoli;
 - c) alla custodia delle macchine agricole, degli attrezzi e delle scorte occorrenti per la coltivazione e l'allevamento;
 - d) all'allevamento e al ricovero degli animali;
 - e) all'agriturismo, in conformita' a quanto previsto dalla **legge 20 febbraio 2006, n. 96**;
 - f) ad abitazione dei dipendenti esercenti attivita' agricole nell'azienda a tempo indeterminato o a tempo determinato per un numero annuo di giornate lavorative superiore a cento, assunti in conformita' alla normativa vigente in materia di collocamento;
 - g) alle persone addette all'attivita' di alpeggio in zona di montagna;
 - h) ad uso di ufficio dell'azienda agricola;
 - i) alla manipolazione, trasformazione, conservazione, valorizzazione o commercializzazione dei prodotti agricoli, anche se effettuate da cooperative e loro consorzi di cui all'**articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228**;
- 1) all'esercizio dell'attivita' agricola in maso chiuso.